

DELLA REGALIA
DE' SOVRANI DI SICILIA

DI RICONOSCERE
LA PROCESSURA DELLE CAUSE

LE QUALI SI PROPONGONO IN QUE' TRIBUNALI
ALLA MANIERA FEUDALE

DALL'AVVOCATO
MICHELE CALCAGNI,



N. e. L. 1786.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

REPORT OF RESEARCH


BY

ROBERT H. WOOD

AND

WILLIAM H. WOOD

1953



INTRODUZIONE

IN mezzo a lumi del Secolo, in mezzo a tanti Documenti di reintegrazioni, che à fatto la Corona dell' una, e l' altra Sicilia sopra le intraprese della Potestà delle Chiavi, avvenute o negli oscuri tempi di debolezza, e d' ignoranza, o quando altra volta la Corte di Roma abbagliava coll' Oro, e coll' ostro, in mezzo a tanti Esempj delle Rivendicatorie, per così dire, de' Dritti della Maestà Siciliana presso a poco alienati, o per le circostanze de' tempi, o per la lunga Secolare assenza de' nostri Sovrani dall' uno, e dall' altro Regno, cose tutte, che si son vedute, dacchè comparve sul Siculo Trono, come novella Luce a queste belle Contrade, Carlo il Grande Borbone, dacchè Savj, e Zelanti Mi-

nistri niente attaccati alla Corte di Roma, niente preoccupati da un'insipido Patriotismo, àno portato avanti in tutti i diversi Rami della Pulizia di questi Regni gli eminenti Dritti della Corona: non si dovrebbe veramente temere, che vi fusse alcun Magistrato, il quale ritenesse ancor timorosa la mano a rompere l'inutile avanzo di vecchi pregiudizj, o che non vedesse ancor chiaramente in mezzo alla copia di tanta luce.

Non è quì, che si tratta di un qualche odioso aumento del fisco, o dell'estenzione di qualche suo privilegio, il dicui peso venga a ricadere sopra gl'Individui tutti di un Regno, o sopra l'interesse di una Provincia, o di un Corpo in particolare. Non son questi i tempi biasimati altra volta, quando per così dire tuttociò, che v'era o in aria, o in terra, o in mare si voleva da alcuni Adulatori indistintamente del Principe (a). L'au-

reo

Si quid Palfurio, si credimus Armillato
 Quidquid conspicuum pulchrumque est æquore toto
 Res Fiscì est, ubicumque natat

Giovenale Satira 4.

e poco

reo Regno di Carlo, e di Ferdinando saranno di esempio in ogni età della beneficenza del Principe, e mostreranno come Eglino altro uso non han fatto della Sovranità, che l'aver esercitato a favore de' suoi Popoli, quella possanza, che danno avuto di render felici milioni d'Uomini.

Ciò dunque, che oggi forma oggetto di questione altro non è, che un Dritto della Maestà di quella Classe, che si può chiamare di giurisdizione. Un pusillanime rispetto alle Leggi della Sicilia, un importuno attaccamento a Capitoli di quel Regno, fanno il contrasto al libero inimitabile esercizio della Regalia, e si pretende, che non possa il Re riconoscere, cioè il Magistrato di Sicilia venga a determinare, sopra la processura, o feudale, o allodiale in una Causa, che da alcun de' Con-


A 3


ten.

e poco prima

Inquisitores agerent cum remige nudo
 Non dubitaturi, fugitivum dicere piscem
 Depastumque diu vivaria Cæsaris, inde
 Elapsum, veterem ad Dominum debere reverti,

tendenti si voglia trattata alla maniera de' feudi . Ma questo dubbio non potrà mai ricadere sull' animo d' un costante Magistrato , I. quando nelle Leggi di Sicilia non si trova di ciò fatto alcun espresso divieto , II. quando questa riconoscenza è inseparabile di quella Regalia, che esercita il Sovrano nelle Cause feudali della Sicilia , III. e quando in fine molti esempj anche de' tempi à Noi più vicini, mostrano ad evidenza, che quelle Leggi nol proibiscono , e che la Maestà n' è in possesso. Ecco l' oggetto di questi fogli.





L.

Qualunque sia stata la condizione della Sicilia sotto gl' Imperatori d' Oriente , da quali era stata prescritta l'avocazione innanti al Questore in Costantinopoli delle appellazioni tutte, che si farebbero chiamate in Sicilia contro le Sentenze del Pretore, o di qualunque altro siasi Magistrato (a), l'inondazione de'

(a) *De Appellationibus Siciliae Novell. 75.*

de' Barbari, che là disimbarcarono dall' Africa , ed invassalarono il Paese , ruppe ogni dipendenza dall' Impero , e distrusse tutti i Stabilimenti Politici della Corte di Bizanzio . Sicchè allontanando il piede da questa epoca infelice della Tirannia de' Saraceni , sotto il giogo de' quali gemè per quasi due Secoli la Sicilia ; Bisogna rivolgere lo sguardo a quella stagione, quando comparvero i valorosi Normanni , quando la Sicilia riacquistò nome , e forma di Regno (a), e nuova polizia s' introdusse , e nuove Leggi furon dettate , che a traverso del corso delle varie Razze de' Re , sono state colla Monarchia tramandate infino a Noi . Cominciò allora la Sicilia a goder la presenza de' suoi Sovrani , e veder nascere , e crescere di mano in mano il novo Codice del Dritto Municipale , e mentre che i Sovrani faceano lor soggiorno nel

Re-

(a) *Diplom. Reg. Roger. ann. 1140. in die Consecrat. Sacr. Reg. Cappella.*

Presso il Pirri nella notizia della Real Cappella.



Regno cominciando da Ruggiero fino al Re Martino, tutte le Cause si cominciavano, e si finivano in que' Magistrati, non essendo l'avocazione, che effetto della lontananza di una Corte dagli altri suoi Dominj. Così ancora correano gli affari feudali fino a quella stagione. Ruggiero venne, e surfero i feudi in Sicilia; Le costumanze feudali, e le Investiture ancora, o sian le Concessioni de' feudi registrate furono nommen da Roberto Guiscardo, che dal dilui fratello il Conte Ruggiero in que' Libri, che Defetarj erano detti (a). Erau essi conservati nel Real Palagio, e quando a tempi di Guglielmo I. tumultuò Palermo, e fu dato a ruba il Regal Palazzo, fra le altre perdite, che deplorava il Re Guglielmo, fu quella, che si era fatta di questi Libri. Confusi allora i famigliari del Re, che trattavano gli affari della sua Corte, non avendo cognizione della distinzione delle Terre, e
le

(a) *Terrarum, feudorumque distinctiones, ritus, & Instituta Curie continebantur.*

Ugo Falcand.

de' feudi, e de' Riti, ed Istituti della Corte, nè delle consuetudini feudali, persuasero al Re, che Matteo Notajo fusse scarcerato, e reintegrato nel primo Ufficio; poicchè essendo egli antico Notajo, ed avendo sempre assistito al fianco di Majone, avea gran perizia delle Consuetudini del Regno, e poteva comporre *novos Defetarios* (a). E così fu fatto, avendoli il Re confermato, tolti gli abusi, che frattanto erano inforti (b).

Ne' primi tempi terminavansi le Contese, ed i litigj, che tra Concessionarj, sì Ecclesiastici, che Secolari accadevano da' Sovrani medesimi. Eglino nelle Diete, che spesso ufavano, sentivano le Ragioni, consultavano que' Libri; e col parere de' più Esperti della Corte proferivano il loro arresto. Così essendo inforta

una

(a) *Inveges anno 1162. Histor. Panor. t. 3.*

(b) *Aliisque perniciosis Legibus antiquatis, eas restituit Consuetudines, quas Avus ejus Rogerius Comes a Roberto Guiscardo primitus introductas observaverit; & observari preceperit. Ugo Falcand.*

una contesa su' certi feudi nel Territorio di Traina fra l'Arcivescovo di Messina, e il Barone di Gagliano Giliberto Perollo, l'affare fu portato al Re Ruggiero, ed Egli pronunziò la Sentenza (a).

Datafi poi miglior forma dallo stesso Sovrano all' interna Polizia del suo Reame, coll' erezione de' necessarj Magistrati, e colle rispettive loro incombenze, incominciò ciascheduno a render ragione al proprio ripartimento. E così il Gran Giustiziero colla sua Gran Corte, che fu il Supremo Tribunale nel Regno, Superiore a tutti gl'altri, che ne' luoghi particolari furon destinati, ebbe la cognizione fra le altre delle Cause feudali delle Baronie, de' Contadi, e de' Feudi *Quaternati*.

Per il tempo, che furon nel Regno i Monarchi, questo

(a) *Pirri Notitia Ecclesie Messanensis*. Ove si rapporta il Monumento della Sentenza, e son degne di esser vedute la forma di sentenziare, la maniera dell' esame de' Testimonj, e le Soscrizioni.

sto Magistrato dovea far soggiorno nella lor Corte, (a) onde giudicava alla loro presenza, o pur riferiva prima di publicar la Sentenza. E perciò a tenor delle Leggi del Codice di Giustiniano, osservate sempre in Sicilia dovea esprimere le circostanze tutte della Causa, e la giustificazione del suo parere.

Martino il Giovine rassettate già le cose della Sicilia nel 1408. ebbe il pensiero di condursi in Aragona. E lasciando sua Vicaria in quello Regno la Regina Bianca sua Moglie, dandole ampia facoltà, ed assoluta di far tutto quello, ch' egli far potea essendo nel Regno, tra le altre Istruzioni per suo governo le lasciò ancor questa, che = *Li Judici della Gran Curri fazzano ogni venerdì collazione de arduis con quilli di lu Consigliu, e si nicissariu farà lu casu, colla ditte Regina maxime in judicio de' morti, e Causi di Terri, e di Castelli* (b). Dal

(a) *Statuimus, ut Magne Curie nostre Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus affidere. Constit. Sancimus.*

(b) *Cap. Reg. Martin. Cap. 67. §. fin.*

Dalla Sicilia si portò Re Martino in Sardegna, per far, che ritornasse all' ubbidienza del suo Genitore, quell' Isola ribelle; ma avendo ivi finito i suoi giorni, nel 1409. il dilui Padre, che compensò le lagrime colla Successione confermò tosto per Vicaria la Vedova medesima, con tutte quelle stesse facoltà, e prerogative, che aveale dato il difonto Marito. E così le relazioni delle Cause feudali faceansi alla Regina qual Vicaria, come ne' tempi ch'erano presenti i Sovrani.

Ma avvenuta la morte di Martino il Vecchio non molto dopo nel 1410., non si vide mai la Sicilia in maggior lutto, e desolazione, e tristezza. Affliggeva massimamente l'animo de' Siciliani, l'antivedere, che da quel punto poteano cominciare ad esser privi della presenza de' Re, che dal principio della Monarchia, aveano goduto; presenza che eglino in ogni tempo aveano desiderato, presenza, che loro era stata promessa, e solennemente giurata dal Re Federico per se, e i suoi Successori in tutto il tempo avvenire (a).

B

Ri.

(a) *Cap. 1. Reg. Frideric.*

Rivolsero dunque ogni pensiero ad avere il proprio Re, come prima, e seppero appena la dichiarazione, che era stata fatta da nove Eletti alla Successione ne' Regni di Martino in persona di D. Ferdinando di Castiglia, che spedirono in Catalogna la più solenne ambasciada perchè Egli assicurasse la Successione in Sicilia con uno degl' Infanti suoi Figli, e quando ciò non gli fusse tornato a grado, avesse almeno sofferto, che fusse gridato Re di Sicilia D. Federico di Aragona, Conte di Luna, figlio del Re Martino, per cui Eglino nudrivano generalmente il più grande affetto, e lo amavano massimamente, perchè nato in Sicilia (a). Ma Ferdinando, che l'aveva in odio, si adopò in guisa, che rimandò contenti gli Ambasciadori, destinando al governo del Regno in suo nome l'infante D. Giovanni. I Siciliani però, che non avean deposto le loro idee, essendosi molto attaccati a' gentil' atti, e alle cortesi maniere di Giovanni, in un
Ge.

(a) *Surita de los annales de Aragon Lib. 12. C. 36.*

General Parlamento , lo gridarono Re; ma invano , poicchè essendosi ciò risaputo dal Padre, fù ben tosto di là richiamato il Giovanni (a).

Così la Real Sicilia, che per tutto il tempo d'innanzi dacchè ebbe principio la Monarchia, era stata la Sede de' suoi Sovrani, cambiò forte, e divenne Provincia. Alfonso, ch'era succeduto al Regno delle Tavole del Testamento del Padre Ferdinando, afforto nella Guerra Napoletana per lo spazio di anni venti, non ebbe mai ferma la Sede. Ma presa Napoli nel 1442., benchè possedeva Aragona, Sicilia, Valenza, Catalogna, Majorica, Corsica, Sardegna, il Rossiglione, e tant' altri floridissimi Stati, tuttavolta sia l' amenità del Paese, o gli amori della sua cara Lucrezia, Egli preferì Napoli a tutti gl' altri suoi Dominj, quì fermò la sua Sede Regia, e quasi immemore degl' altri suoi Paterni Regni, quì menar volle il rimanente della sua vita, e quì finire i suoi giorni. Drizzando

B 2

quin-

(a) *Surita ibid. Lib. 12. C. 54.*

quindi tutte le sue cure , e i suoi pensieri a questo Reame, erse in questa Dominante un Tribunale così eminente, che ordinò, che a quello doveffero per via di appellazione portarsi, non solo le Cause delle Provincie di quella Signoria, ma di tutti gl' altri suoi vastissimi Regni (a).

Dolente Sicilia delle piaghe, che le cagionava la lontananza del Re, e la traslazione della Sede, e l'erezione del Tribunale suddetto di appellazione di tutte le Cause fuori del Regno, che avea cominciato, ad avere il suo effetto, pensò portarvi il miglior rimedio, che consigliar poteano le circostanze d'allora. Furon così spediti cinque Ambasciatori al Re Alfonso nell'anno 1446., che lo trovarono accampato non lungi da Capua, e rammentando al Re, *come la Sicilia erasi sempre trovata prontissima in tutti i servizj di S. M., e liberalissima a soccorrerlo nelle sue necessità* (b) gli offerirono a nome di tutto il
 Re-

(a) Gian. Storia Civile del Re-di Nap. *Lib. 26. in princip.*

(b) *Cap. 401. Reg. Alphons.*

Regno centoventicinquemila fiorini, per ottenere, ed impetrare le Concessioni, e grazie, che si conteneano in alcuni Capitoli, ch' erano venuti a presentargli, tra quali eravi segnato ancor questo. *Item supplica lo dicto Regno a la dicta Majestà, che li Causi de' Siciliani, non si pozzano extrahiri fora de Regno per qualsvuoglia judicio, siue principali appellatione, oi revisione, nè per qualsvuoglia remedio, etiam si matu proprio, & potestate absoluta lo Principe volesse extrahire: nisi tantum partibus consentientibus, & valentibus, ita quod in Sicilia si debbiano principiari, proseguire, e finire totaliter, danante li Judici competenti. Et si forte alcuni inde su extracti al presente, si rimettano in Sicilia a lo Judici, a lo quali spetta (a).*

Gli Ambasciadori furono graziosamente accolti dal Re, e non si partirono da lui mal contenti. Riprotestò egli la sua gratitudine a' servizj, che gli aveano reso i Nobili, e valorosi Siciliani nell'acquisto del Regno

di

(a) Cap. 391. *idem*.

di Napoli (a). Confessò, che la base, e il fondamento della felice riuscita di quell'impresa erano stati i sussidj, che la Sicilia a larga mano aveagli inviati (b) accolse la nuova offerta delli centoventicinque mila fiorini, anzi ne domandò per suoi pressanti bisogni altri venticinquemila (c) ed accordò indistintamente ciò che si era dimandato, fuorchè solamente quell'ultima parte di rimandare in Sicilia quelle Cause, ch' erano pendenti in quella Corte, o sia in quel Tribunale, non sembrandogli onesta cosa il rimandarle indecise (d).

E siccome era avvenuto, che alcuni de' Contendenti per diffatigare gli Avversarj con studiati prolungamenti nelle

-
- (a) *Consideratis precipue laudabilibus obsequiis per Nobiles & Egregios Cives multifarie nobis praestitis in acquisitione hujus Siciliae Regni citra farum. In initio Privileg.*
- (b) *Cum basis & axis, ubi ea maxime res versata est, fuerunt subsidia Regni. ibid.*
- (c) *Cap. 401. Reg. Alphons.*
- (d) *Cap. 391. ibid.*

nelle loro Liti, e per eludere questa benefica capitolar Costituzione, cedevano al fisco le loro azioni, e così freggiandole dell' abbagliante scudo de' Reali interessi, emanciparle dalla segnata barriera de' Tribunali di Sicilia, ed estrarle, così tutto il Regno ne' Comizj Generali dell' anno 1451. dimandò dal medesimo Alfonso l' opportuno riparo a sì fatto sviamento, e la M. S., che fino a quel momento niente avea scorto nella dimanda de' Siciliani di cosa, che potesse attaccare i dritti della Maestà fu prontissima a porvi mano, e rompere colla sua autorità quella fraudolenta invenzione (a) rendendo simile il Fisco in tale occasione a qualunque Privato, e così soggetto come in tutte l'altre Cause tra *Privati, e Privati* a quel Divieto di estraregnazione, che negli tempi d'innanzi era stato generalmente dettato (b).

Ma ingegnosi, ed acuti i Siciliani in quella stagione (conforme al lor carattere analizzato già dall'Orator

Ro-

(a) *Cap. 442. Reg. Alphons.*

(b) *Cap. 391. ibid.*

Romano) veggendo Re Alfonso condiscendente , e facile alle loro richieste , profittando di alcuni bisogni del medesimo Re, il quale per dimandar nuovi soccorsi dalla Sicilia avea fatto adunar nell'anno appresso 1452. un nuovo straordinario Parlamento, immaginarono esser quello il momento, in cui poteano compere ogni dipendenza di ricognizione Sovrana anche delle materie feudali . Con molta scaltrezza non fecero di ciò un' assoluta , distinta, e separata dimanda , ma rinnovellando quella richiesta , che aveano fatto nel 1446. , e nell'anno avanti 1451. di vietarsi l' estraregnazione delle Cause Civili , e Criminali , vi nominarono ancor le feudali, quasi come per confonderle coll'altre Cause Ordinarie (a).

Questa è la prima volta , quando nelle memorie , che ci avanzano delle Sicule cose , s' incontra fatta parola dell' estraregnazione delle Cause feudali . Vennero dalla Sicilia gli Ambasciadori al Re , che lo trovarono nelle delizie del Castello della Torre di Ottavio , oggi

(a) *Cap. 463. Reg. Alphons.*

gi detta del Greco; e gli presentarono i Capitoli di quel Parlamento, dimandando in nome del Regno, che si fusse degnato approvarli *juxta ipsorum continentiam, & tenorem.*

Posi però all'esame questi Capitoli, ed ognuno di essi, come attesta il medesimo Re (a) nel suo Sacro Consiglio si riconobbe ben tosto lo spirito di quella tale novella dimanda, e tolto il Velo, con cui si era preteso confonderla, si vide, come contenea un attentato contro quel Dritto della Sovranità, che aveano sempre esercitato gl' altri Sovrani di Sicilia, di riconoscere delle Cause feudali, e con spiritosa insieme, e grave risoluzione, volendo far comprendere a' Siciliani di essersi accorto della di loro astuzia, confermò il divieto di estraregnazioni: così in causa principale, come in grado di revisione, o di appello per le questioni tra i Privati, o *Civili*, o *Criminali*, ma delle Cause feudali intieramente si tacque, e con eloquente silenzio dichiarò il suo disgusto, e il suo dissenso

C dell'

(a) *In initio Privileg.*

dell'ardita dimanda. *At Rex* (così scrive un accurato Giureconsulto di quella Nazione medesima, ancor vivente rapportando questo fatto medesimo) *At Rex Siculorum conspiciens acumen, summ in eorum gratiam rescriptum cohibuit ad questiones inter Privatos sive Civiles, sive Criminales, unde feudales, & quae Regio interessent Eturio Causas, ab hoc exceptis rescripto, et causarum conditione, quae ad ejus Consilium advocari consueverunt (a).*

Non ebbero più il coraggio da quel momento i Siciliani di attentare questa Regalia, che il Sovrano avea mostrato voler così religiosamente custodire. Rivolsero più presto le mire a render quel giogo men grave, che fusse stato possibile, ma non ebbero mai, né risposte favorevoli, né concludenti.

Mentre ancora vivea Alfonso nel 1457. avea il Regno dimandato, che fossero dichiarati nulli que' Rescritti, che i Contendenti di Cause feudali aveano cominciato ad ottenere di mandarli da' Giudici della G. C. i
loro

(a) *Ant. de Neapoli, Justif. Cassari, & Sorrenti Panormi 1780.*

loro Voti al Real Trono, ed astenersi fratanto della publicazion della Sentenza, così nelle Cause *motu proprio* avocate, come in quelle ad istanza de' Litiganti; ma non dichiarò nulli questi tali rescritti, anzi cominciarono fin d'allora ad essere nel lor massimo vigore (a).

Morì intanto Re Alfonso, a cui siccome nel Regno di Napoli, ch'era sua conquista era succeduto il suo naturale Ferrante, che i Napoletani sotto gl'occhi del Padre si erano contentati di gridar Re, così nel Regno di Sicilia per la morte dell'infecundo Alfonso era venuto a succedere Giovanni suo fratello in virtù del Testamento del comun Padre Ferdinando.

E benchè i Siciliani aveano della dimestichezza col Re Giovanni, ch'era stato in quel Regno a governarlo in nome del Padre, pure non ardirono più di parlar di divieto di estraregnazione delle Cause feudali: ma perchè nel Regno di Alfonso era ancora speffe volte avvenuto, che per altre Cause, che non eran feuda-

C 2

li

(a) *Cap. 540. Reg. Alphons.*

li erano chiamati i Siciliani in Napoli, o per riguardo di qualche privilegiata Persona, o per ritrovarsi per altri affari in questa Dominante, dimandò a Giovanni il Regno, che questi tali richiami fossero stati vietati in appresso anche ad istanza di Persone Privilegiate, o del Procurator del Fisco, e che non potesse prodursi nissuna accusa, o libel, contro di alcun Siciliano, che per avventura si trovasse fuori del Regno presso alla Corte; forse maggiormente sulla considerazione, che se fino a quel giorno erano state soffribili queste continue recognizioni, che chiamava Re Alfonso, perchè finalmente Napoli è lontano dalla Sicilia, quanto ci mostra appena il compasso, non era certamente da riguardarsi con indifferenza la distanza da Palermo a Valenza, ove il Re Giovanni tenea la sua Sede.

Comparve questa dimanda ragionevole alla mente del Re Giovanni, moltopiù, che il divieto pelle Cause ordinarie era stato dettato dal Fratello (a) e si compiac-

(a) *Cap. 391. Reg. Alfons.*

piacque ancora prestarvi il Regio assenso, riservando-
si solamente la potestà di richiamar indifferentemen-
te qualunque Causa, qualunque Siciliano nel caso di
lagnanza di negata, o ritardata giustizia (a).

Parve di poi a Siciliani un momento più felice il prin-
cipio del regnare di Ferdinando II. di Castiglia figlio
di Giovanni, e Nipote di Ferdinando I., quanto non
potendo scuotere il giogo della recognizione delle
Cause feudali da farsi dal Sovrano, avessero almeno
ottenuto, che quella recognizione non importasse una
supercessoria. Ebbero dunque il coraggio nel 1488. di
far questa dimanda, ma memore il Re di ciò, che
altra volta si era determinato di tempo sù questa ma-
teria, in brevi, ma feconde parole rispose, *Jàm pro-
visum est opportune per alia Capitula Regni* (b).

Si dolsero in fine i Siciliani coll'istesso Re, che alme-
no non dovessero soffrire questa servitù di richiamar-
si le Cause feudali alla Corte, se non che ad istan-

za

(a) *Cap. Reg. Joann.*

(b) *Cap. 24. Reg. Ferd. II.*

za delli stessi Regnicoli, e non mai de' Stranieri; Ma siccome anche tal richiesta veniva a ferire il libero illimitato dritto della Regalia, non ebbero dal Re, se non che un'oscura inconcludente risposta in questi pochi accenti. *Serventur Capitula, & Consuetudines Regni* (a). E siccome ne' Capitoli del Regno, niente si era stabilito sopra questo particolare, e per i Stranieri, e per i Regnicoli, si erano indistintamente chiamate le Cause feudali alla Corte, così si vide, che il Re aveva negato ancora quest' altra Dimanda; e da quest' ultima epoca, ch' è del 1509. non si legge più ne' Capitoli, e nelle Leggi del Regno di Sicilia alcun Documento, che mostri da lontano di essersi fatta alcuna variazione, nè aver ardito la Nazione in altri tempi avanzar più delle simili istanze.

Questi dunque sono i vantati Capitoli, le celebrate Leggi del Regno; Non sono riflessioni, o argomenti quelli, che si sono esposti finora, sono i fatti più puri,

(a) *Cap. 70. ibid.*

ri, sono le Storie della Nazione; sono le Leggi medesime, dalle quali basta per ora solamente raccogliere, che è dritto de' Re di Sicilia di riconoscer le Cause feudali di quel Regno nella sua Corte, e che i Sovrani niente ànno voluto concedere, che anche da lontano avesse potuto, non che insultare, ma in menoma parte offendere questa Suprema Regalia, così religiosamente riservata, e difesa.



U.

.....

.....

.....

..

II.

Questo dritto di Maestà della Cognizione delle Cause feudali senza alcuna limitazione, stabilito, e preservato in Sicilia, nella più sacra immacolata maniera, non è finalmente, che il linguaggio, ed il rito del dritto comune feudale.

Inutile fatica quì sembra l'entrar nell'esame, che molti Savj anno eccitato se i Normanni, i quali stabilirono i feudi in Sicilia, se ne fossero imprestati da Longobardi le Costumanze, e le Leggi. Credono alcuni, che Eglino avessero stabilite da principio quelle, colle quali si regolavano ne' lor Paesi: (a) e che non avessero avuto mai più bisogno di ricorrere ad altri dal momento, che si ebbero le proprie, e particolari consuetudini scritte ne' famosi Defetarj (b), molto più,

D

che

(a) *Testa Dissert. de Ortu & Progressu Juris Siculi, Extat in Edit. Cap. R. S.*

(b) *Glannone Storia Civile del Regno di Napoli Lib. 13.C.1. §.1.*

che le costumanze feudali da Longobardi introdotte , e le Leggi loro non erano in Sicilia arrivate , perchè giammai vi poter eglino il piede , e quantunque fossero entrati in questo Regno di Napoli in tempo di Autari , e corsi fino a Reggio , ove quel Principe pose fine al suo Reame , furon quindi tuttavia scacciati da' Greci , e rispinti di là del Sannio (a) , e massimamente , secondo altri ne pensano , non rivolsero i Normanni la mente ad introdurre sì fatte costumanze , perchè furono con essi loro sempre in guerra , e perchè erano naturalmente portati agl' istituti della lor Nazione (b)

Che che ne sia di questa ricerca , egli è certo , che in questo riscontro , il dritto comune feudale si accorda col dritto feudale di Sicilia (c) e come primo Canone si tro-

(a) *Paul. Diac. Histor. Longomb. lib. 3. C. 10.*

(b) *Ant. Ardizzone Alleg. per il Principe di Pancellaria , Napoli &c.*

(c) *Que pro feodalibus Contentionibus ex Exteris Institutis fou-*
da.

si tirreali dettato, che nelle Cause feudali tra Vassallo e Vassallo si riconoscano dal Principe nella sua Corte *Præterea, si inter duos Vassallos qui de feudo sit controversia, Domini sit cognitio, et penam cum controversia terminetur.* (a) Questa Legge è stata accettata da tutte le pulite Nazioni, che anno conosciuto feudi, ed an ricevuto il Codice feudale, e le alcuna diversità si può trovare, questa non altro riguarda, che le diverse Persone, le quali presso i diversi Principi rappresentino la sua Corte, o siano i Corvassalli feudali.

dalibus habentur, in feudis hujus Regni sibi vindicare locum, indubii juris est.

De Napoli; Justif. Cassari & Sortini Dec. 9. n. 6.

(a) Lib. 2. tit. 55. de prohibita feudi alienatione per Fridericum Lib. 1. tit. 18. apud quem vel quos controversia feudi definiatur. Lib. 1. tit. 22. quo tempore miles Investituram petere debeat.

Lib. 1. tit. 26. Si de investitura inter Dominum, & Vassallum lis oriatur.

Lib. 2. tit. 15. de Investitura in Maritum facta.

tarj', o/ siano i Ministri del Supremo Concistoro Sovrano
 In Sicilia non avvi memoria, sotto la Razza de' Normanni, di alcun Magistrato addetto alla definizione delle Cause feudali, ma si sa, che si facevano innanzi ai Re medesimi, come si è accennato di sopra. Sotto la Razza de' Svevi l'Imperator Federico accompagnò al Maestro Giustiziero la Gran Corte, perchè soggiornasse dentro le mura del Real Palazzo, e decidessero insieme de' Delitti di lesa Maestà, e de' feudi eziandio, (a) ma non senza la sua intelligenza, ed approvazione (b). E siccome sotto Carlo II. Re di Sicilia, e V. Imperatore fu cresciuto sino a sei il numero de' Giudici della G. C. (c) così per Prammatica Sanzione di tutto il Sagro Consiglio, fu dichiarato, che tutte le Cause feudali da tre Giudici della Gran
 Cor.

-
- (a) *Constit. Statuimus Lib. I. tit. 38. de Officio Magistri Justitiarum, & Judicum Magnae Regiae Curiae.*
 (b) *Ibidem tit. 49.*
 (c) *Cap. 168. Carol. V.*

Corte Civile , e dal Seniore della Criminale si definissero (a) , e da quel tempo s' introdusse in Sicilia quella figura di Gran Corte feudale, che fu chiamata fin d'allora *Sede Plena*. Trattanto però Egli è il Sovrano, che riconosce delle Cause feudali, ed al suo Supremo Consiglio richiama, e Voti, e Processi per Sovrano dritto di sua Regalia. (b)

Egli basta ricordarsi dell' origine de' feudi, per veder le fondamenta di questa così ragionevole costumanza. (c)
I feudi sono stati considerati, come il Patrimonio più

E

no-

(a) *Pragm. Regni Siciliae tit. 2. de Officio Judicum*

Magnæ Regiæ Curia

Pragmat. 13.

(b) *Mastrill. Dec. 81. n. 3.*

E son da lui rimandati i Lettori alle note ;

in *L. Judicium solvitur. D. de Jud.*

Cap. Ut nostrum ubi Françb. & alii de adpell.

Petr. de Gregor. de Jud. Caus. feud. 9. 49. n. 3.

Covar. Pract. Quest. C. 9. n. 1. &c.

(c) *Robertson's, The Life of Charles V. in the Introduction*

Charles du Molin des fiefs. §. 1. Glos. 1.

nobile de'Privati, che annunziano tante particelle di possesso, distaccate dalla Corona, che si devono sempre conservare indivisibili, che mantengono la forza, e lo splendore dello Stato, che devon sempre far riconoscere il nuovo Possessore, o sia il nuovo Vaffallo dal Principe; che non soffrono altre Leggi, che quelle delle quali il Principe l'abbia informato nella prima Concessione, o abbia in seguito approvate, quando siano apposte, da chi in forza di qualche particolar costituzione, come è in Sicilia, abbia facoltà di farlo, e che in fine, quasi da per tutto dopo l'estinzione di alcune discendenze ricadon nelle mani del Fisco. E per sì fatte ragioni da per tutto le Cause feudali formano l'interesse del Principe, ed attaccano i dritti della Maestà. E quantunque in Sicilia, e per la facoltà di alienare i feudi, merè il Capitolo Friderichiano, e perchè quasi tutti informati della Clausola del *gius francorum* non sia così facile a succedere il caso della incamerazione, ciò non pertanto, come si è veduto di sopra, cominciando da Re Ruggiero, sempre i Sovrani di quel Regno vollero la reco-

oni.

gnizione delle Cause feudali alla lor presenza dimo-
 rando in Sicilia, e l'anno voluto sempre soggiornan-
 do altrove, perchè è ben dovere di essere informati
 de' meriti della Causa, così che con fondamento avef-
 fero saputo riconoscere qual de' due Litiganti doveva-
 no accogliere in lor Vassallo, da chi ricevere il giu-
 ramento di fedeltà, a chi concedere la rinnovazione
 dell' Investitura, e qual Persona ricercar nel bisogno
 ad apprestar Uomini, ed arme, e cavalli, e il mili-
 tar servizio, a cui i Baroni di Sicilia, sono obbliga-
 ti, (a) e per conservare sempre illibato questo dritto
 della Maestà della ricognizione de' feudi; E si è ve-
 duto tal volta, che il Re, nel suo Concistoro, abbia

E 2 can.

(a) *Et hoc ad effectum ut Rex melius informatus de meritis
 Cause, & illis recognitis scire possit, quem de Litigatori-
 bus recognoscere habeat in suum Vassallum, & a quo recipere
 debeat juramentum fidelitatis, & cui concedere debeat reno-
 vationem investiturae, & quem requirere debeat, cum opus
 fuerit ad praestandum Regiae Curiae Militare Servitium.*
 Mastrilli Dec. 81. n. 3.

cancellato le Sentenze de' Tribunali di Sicilia nelle Cause feudali , come avvenne nella Causa di Successione della Terra , e Feudi di Campofranco , che essendo stata richiamata all' esame del Supremo Consiglio d' Italia , secondo l' inalterata giammai costumanza di tutte le Cause feudali , ne fu rievocata rotondamente la proferita Sentenza , e riconosciuto per nuovo Vassallo , e dato il possesso a Colui , che da' Tribunali di Sicilia era stato escluso , come rapportasi nella Decade feudale del diligentissimo Marchese Aratale con questa epigrafe. *Quod Tribunal Sicilia iudicavit, Senatus Aulicus retractavit.*

Ma potrà dir taluno , che l' esame se sia la Causa feudale , o allodiale (ciò che in Sicilia si chiama l' articolo) non sia poi una Causa feudale , e così non potendo altro il Re riconoscere in forza de' rapportati Capitoli del Regno , se non che le Cause feudali , se ne deduca in conseguenza , che il Re non possa riconoscer l' articolo , perchè l' articolo non è causa feudale .

Questo fallace argomento non può far sorpresa , che a
spi.

spiriti deboli. Questa è ridicola distinzione, che l'articolo, o dir si voglia, l'esame della natura della Causa, o feudale, o allodiate, non sia Causa feudale, e come tale non compresa nell'estraregnazione, che si hanno riservato i Sovrani della Sicilia. (a) In qual de' Capitoli di quel Regno si legge, che l'articolo della feudalità, si dovesse considerare come una Causa distaccata dalla Causa feudale? In qual de' Capitoli si osserva, che l'articolo della feudalità debba

pas-

(a) *Non reperitur de jure restricta Regia potestas in hoc; Capitula enim Regni non distinguunt judicia aut numerum, quoties possit mandare in tantum, quod licet ex dispositione dierum Capitulorum Cause Siculorum non extrahantur, tamen non intelligebatur de hac via recognoscendi adeo quod fuit supplicatum, quod interim supersederetur, & obtineri non poterat. Et iterum cum fuisset supplicatum quod Cause feudales que extrahi poterant, non potuissent advocari via recognoscendi, Rex Catholicus noluit concedere. Cum ergo non reperiatur hoc per Capitula Regni concessum, non videbatur dubitandum esse de ejus potestate, cujus voluntas lex est, nec disputandum de Regia potestate.*

Mastrill, Dec. 81. n. 12.

passare tra il numero delle Cause ordinarie non estra-
 regnabili ? In qual Parlamento ànno dimandato i Si-
 ciliani ; che il Re dichiari di non accordar mai ri-
 cognizione dell'articolo feudale presso la sua Corte ?
 Anno richiesto essi, ed ànno ottenuto in altra stagio-
 ne , che le Cause , che si agitassero nel Regno per
 occasione di recente spoglio di cosa feudale (a), e quel-
 le, che nascessero all' occasione dell' esercizio della ri-
 servata facoltà di ricompra della cosa feudale ; non
 stassero soggette all' avocazione (b) perchè il patto
 della ricompra è figlio di un Contratto ordinario , e
 perchè la Causa di Spoglio è altronde privilegiata in
 quel Regno ; ma quando si trattò di dimandare al
 medesimo Re, che le quistioni , che si agitassero fra
 Persone tra di loro congiunte si decidessero, e deter-
 minassero da' Arbitri eletti da' Contendenti medesimi,
 non furono così arditì i Siciliani , che avessero volu-
 to oltraggiare la Regalìa Sovrana di cognizione di
 Cau-

(a) Cap. 191. Carol. V.

(b) Cap. 214. Carol. V.

Cause feudali, e da per loro stessi nella medesima loro richiesta si protestarono, che non intendeano di darsi luogo a quel Capitolo quando si trattava di cose feudali, che restavano sempre sotto l'immediata sovrana cognizione (a). E non ardirono nemmeno que' giudiziosi Siciliani, che ne' Parlamenti della Nazione, alla nuova epoca della Sicilia, cioè a dire alla lontananza de'Re, raccolsero quasi un nuovo Codice di Leggi di Provincia, non ardirono mai dopo la dichiarata gelosia di questi Dritti di Maestà, dimandare, che non potesse il Sovrano riconoscere della processura feudale, e distinguere la Causa della procedura della Causa medesima. E se non osarono mai di proporre tal richiesta que' Savj antichi, che avevano avuto il coraggio di dimandar il divieto di estraregnazione di Cause feudali, il divieto di sospensivo nella trasmissione de' Voti, il divieto di richiamo ad istanza degli Esteri, di qual franchezza si armerà oggi colui, che venga avanti a declamare, che non può

(a) Cap. 85. Carol. V.

può il Sovrano riconoscere della processura feudale, o allodiale, e che ogni richiamo, che si faccia delle determinazioni de' Tribunali di Sicilia sopra questi tali esami sia un' insulto a Capitoli di quel Regno?

Da colui, che si fatta proposizione assumer voglia a sostenere, non saranno certamente letti attentamente questi rinomati Capitoli, non sarà considerato lo Spirito di queste Leggi, perchè folta caligine d'importuno Patriotismo, non gli lascia libero l' uso degl' occhi, e della mente.

Secondo i rapportati Capitoli questa Regalia generale di ricognizione, non si esercita, che pelle Cause feudali. Questo è certissimo, e il più affettato Siciliano non può negarlo. Ma le Cause feudali non hanno una marca estrinseca invariabile, come le Cause, ove si parla di Delitto; si fanno costantemente di esser Criminali. Regnò un tempo nel foro questa opinione, introdotta da Pier di Gregorio, che in qualunque maniera la Causa toccasse il feudo era feudale (a),
ma

(a) *Petr. de Gregor. de Jud. Caus. feud. quest. I.*

ma questa opinione da molto tempo è stata bandita da' Tribunali di Sicilia, come l'attesta un dotto Giureconsulto vivente, grande ornamento di quel Foro (a). Così per discernere la Causa feudale dall' allodiale, sono stati consagrati come due marche, due requisiti dalla Scuola della Giure-prudenza Siciliana, che la Causa tenda al Feudo come Feudo, e che venga ad esaminarsi colle Leggi feudali (b). Il concorso *copulativo* di questi due requisiti rende feudale la Causa (c), e l'esame di un fatto, se questi tali requisiti si trovino insieme nella Causa, che va a trattarsi, è la ragion di decidere della feudalità, o allodialità, che si pretenda.

F

Qui

(a) *Jamdiu explosa fuit e nostris subselliis atque prorsus eliminata illa quorundam Pragmaticorum erronea, ac supersticiosa opinio, quod quomodocumque causa tangat feudum, feudalis sit.*

Guggino *Justificat. Rekalmut. & Wigintimill. p. 8. Neap. 1769.*

(b) *Cutell. Muta Intrigliol Mastrill. Salern. Giurba Corsett.*

(c) *Cutell. Muta. Intrigliol, &c. &c.*

Quì non si contende del Magistrato Conoscitor di questo primo esame . Si confessa , che in Sicilia sia il Tribunale della G. C. Civile (a), ed altrove il Magistrato ordinario (b) , ma si esamina se possa il Re senza pregiudizio de' Capitoli di quel Regno , richiamare , e riconoscere la determinazione, che abbia fatto il Tribunale della G. C. Civile delle feodalità, o allodialità della Causa,

Il dato certo in forza de' Capitoli è questo, che è Regalia Suprema il riconoscere le Cause feudali . Dunque se le Cause feudali non sono marcate visibilmente di sua natura, e se le Cause, le fa feudali, o allodiali il sentimento del Tribunale della G. C. , ne vien per conseguenza, che l'esercizio di questa Suprema Regalia di recognizione , stia mancepato all'arbitrio

(a) *Petri de Gregor. de Jud. Caus. feud. quest. 8.*
Surd. Consil. 218. 246.

(b) *Horn. Jurisprud. feud. C. 25.*

Caval. Dec. XI. n. 17.

Rittersus, Partit. Jur. feud. lib. 2. Cap. 9. n. 2.

trio di un Tribunale , il quale se passa in sentimento , che la Causa sia allodiale , la Regalia à perduto quella recognizione , in quella tale Causa invincibilmente per sempre , mentre non altre Sentenze , che quelle proferite dal Tribunale feudale , in Cause trattate come feudali , possono solamente estraregnarsi.

Questo è il grande affurdo , in cui danno di fronte questi pusillanimi Patrioti , che proclamano l' osservanza de' Capitoli del Regno , e se si analizza un poco questa osservazione , che si vien di fare , si troverà , che l' affurdo arriva all' infinito ; poicchè , posti i stessi principj , che il Sovrano non riconosce , che le Cause feudali , e che il Tribunale della G. C. , debba , senza permetterfi il Sovrano richiamo , dichiarar , quali siano queste Cause feudali , potrebbe avvenire , che il Tribunale le dichiarasse sempre allodiali , e restasse inutile , e inapplicabile quella Regalia di recognizione di queste Cause , quella Regalia , ch' è così stabilita ne' Capitoli del Regno , e così preservata dalle condite lusinghiere dimande de' Parlamenti .

F 2 In

In una parola la Regalia di ricognizione esiste per questi Capitoli, e se si lascia un momento di garentir e, e difendere coraggiosamente la potestà del richiamo di qualunque determinazione della G.C. sopra la proceffura, questa Regalia è perduta. Carattere principale, e marca incontrovertibile delle Regalie, è il libero esercizio delle medesime (a). Qualunque cosa formi un ostacolo a questo libero esercizio, è un abuso, un paradoffo, un assurdo. E chi nega, che il Re possa riconoscere le determinazioni della G. C. sopra la procedura di una Causa, che si voglia feudale, nega la sua Regalia, perchè potendo avvenire, che sia determinata come allodiale dall' arbitrio de' Giudicanti, non potrà più la Causa esser richiamata dal Re, non potrà più esser' esercitata la sua Regalia. Maggior lume, e maggior forza acquistano queste riflessioni d' incontrastabile verità, quando si rivolga al-

quan-

(a) *Sixtin. de Regal.*

Arnif. de Jurib. Majest.

Vitriar. de Jurib. Publ.

quanto lo sguardo à que' due vizj , che fendoao infermo di perenne piaga il corpo del Sistema giudiziario della Sicilia .

Il Primo è quello , che là i Magistrati , che decidono le Cause , non àno costituito alcun stipendio fìsso dal Re , ma prosperano col dritto delle Sentenze , che chiamano *Provisioni* . Ed è il secondo , che per Disciplina di quel foro , mal' intesa , abusiva e da poco tempo introdotta il Tribunale della G. C. Civile , quando là si propongono le reciproche contrarie dimande di due Litiganti , l' una per la processura feudale , e l'altra per l'allodiale , se passa in sentimento , che sia feudale là *Causa* , decide *formalmente* l' articolo , il quale ottiene i suoi ulteriori rimedj , ne' Tribunali di appello , ma quando porta opinione , che la *Causa* sia allodiale , rigetta *verbalmente* l' articolo feudale , passa alla decisione del merito principale della *Causa* , e siccome delle *ordinatorie negative verbali* del Tribunale della G. C. non si dà appello al Concistoro , così la pretesa feudalità della

Cau.

Causa resta sepolta invincibilmente , sotto i piedi di quella Sentenza del merito principale della Causa , che proferisce quel Magistrato ordinario , il quale sarebbe altrimenti incompetente .

Questi due vizj conspirano a vicenda in danno della Suprema Regalia della recognizione delle Cause feudali . La durata della Magistratura della G. C. , non è , che un biennio . Quando la Causa si decida doverfi trattare alla maniera feudale , prima che passi quest' articolo pregiudiziale , per tre Sentenze conformi , non trova più in quell' Aula a sedere quelle Persone , che hanno la prima volta dichiarato esser feudale ; quando per il contrario si rigetta l' articolo , sono eglino stessi i Giudici , che dichiarano allodiale la Causa , nel momento stesso , che decidono del merito principale , e la processura resta dichiarata , quasi per così dire , in conseguenza ; perchè la sola G. C. Civile non può decidere , che delle sole Cause allodiali ; sono eglino stessi i Giudici , che si assicurano le pinguissime provvisori , che seco portano tutte le pretese feudali , so-
no

no eglino stessi i Giudici , che annientiscono la Regalia della Recognizione Sovrana , che non richiama, se non che le Cause feudali .

Non è già qui, che si voglia dar mala voce, e biasimo a' Magistrati di Sicilia, a' Giudici della G. C. Civile, i quali per il portentoso contatto della Real Cedola di elezione si devono piamente supporre preservati da tutte le oscillazioni della gran molla universale, che è l'oro onnipotente. (a) Ma il filosofo, che vien di offervare in tutti i Secoli, e in tutte le Nazioni il cuore dell' Uomo, conosce bene, ed annunzia a tutti, che sono meglio governati que' Paesi, ove nel Sistema giudiziario si è avuta cura di allontanare dall' animo de' Giudicanti questa gran Sorgente di prevaricazione, e dall' animo de' Contendenti questo gran sospetto d' ingiustizia.

Po-

(a) *Aurum per medios ire Satellites .*

Et perrumpere amat Saxa potentius

Ictu fulmineo

Horat. Lib. 3. Od. 16.

Potrebbe forse taluno progettare arditamente, che mentre corre in Sicilia l' usanza del Dritto delle Sentenze, non potendosi riparare un male, si porti almeno un rimedio all' altro, e far prescrivere dal Re in modo di Regola, che il Tribunale della G. C. Civile in qualunque maniera decida l' articolo, o alla guisa feudale, o alla guisa allodiale, sia questa una Sentenza, la quale come tutte le altre debba avere il suo passaggio agl' altri Tribunali di appello, di revisione, e di gravame, fintantochè si facciano tre Sentenze conformi.

Questa progetto non altro annunzierebbe che un Uom pusillanime, e di corta veduta. Di là non altro si otterrebbe, se non che solamente di non vederfi giudicato disegualmente colui il quale propone la feudalità, da colui, il quale sostiene l' allodialità, di allontanarsi quel sospetto dell' amor della provizione nel Magistrato ordinario, e di sentirsi in fine più lusingata quella commune fantasia de' Litiganti, di perdere col sentimento di molti, ciò che dispiace per-

perdere irreparabilmente col sentimento di pochi .

Ma questo progetto non si arresta, se non che in questi primi oggetti, che non altro costituiscono, che l'interesse de' Privati fra di loro, non però salva l'interesse della Regalia, per il fine della recognizione, che come il più eminente, deve essere il più riguardato; Dapoichè quando per tre Sentenze conformi si decida, che sia allodiale la Causa, è perduta la via della recognizione Sovrana.

Ma egli è inutile, ed importuno questo Progetto, che fuisse modernamente immaginato. Medicine così fatte farebbero forse ricercate, quando restasse luogo a dubbio, quando questo ramo della Regalia, non avesse fermo, e saldo sostegno. Ma avvi fin da' remoti tempi una Sovrana dichiarazione generale, che illumina la Scena, e dà vigore all' argomento.

Come non si è mancato mai di far illusione alla verità, così non si è cessato di trovar delle distinzioni, e delle sottiliezze sopra le Leggi. Nel cominciare del Secolo decimosesto molti dubbj erano insorti in-

G

tor-

torno a questi richiami , che si faceano dalla Corte delle Cause feudali, e per l' incidenti , che le precedevano, e l' accompagnavano ,

Egli è vero , che in oggi non si à tra le mani una Storia esatta delle cose di Sicilia di que' tempi, relativamente a questo ramo di Pulizia , ed i registri delle Carte reali di quell' epoca o son logori, e rosi, o non esistono, ma in una memoria, che ci avvanza della giustificazione di una Sentenza del Tribunale del Concistoro di Sicilia, scritta senza molta diligenza, e senza critica , secondo il gusto di quella stagione, si rimarca tanto di luce, per quanto basta a dileguare ogni dubbio sopra la quistione , che si à tra le mani,

Correa l'anno 1516, quando Giovanna Figlia di Ferdinando II. Re di Sicilia , che morì in quel medesimo anno, tenea quel Reame sin dal 1504. dalla morte d' Isabella sua Madre , e con Giovanna , suo figlio Carlo Austriaco, che alla morte del Padre Filippo non contava , che anni cinque , ed in quel tempo ancor di.

dieifette: (a) Questa favia Regina veggendo nel tempo del suo regnare tanti dubbj inforti nell' esercizio di questa Sovrana Regalia della recognizione delle Cause feudali, e di tutti i loro incidenti, consultò il Supremo Consiglio d'Italia, che le stava d'attorpo, e tenendo per norma i rescritti troppo recenti del suo Nonno Giovanni, e del fratello Alfonso, e del suo Genitore istesso Ferdinando, i quali tre per così dire avevano a dispetto delle reiterate dimandè di quel Regno rassodata in Sicilia la pulizia, e l' osservanza di questa Regalia, in tutta la sua estenzione, conobbe con qual gelosia era stata preservata, e quasi come per darvi l'ultima mano, passando a proferir Sentenza col suo Supremo Consiglio nella Causa di Monterosso dichiarò generalmente, che ben poteano, e la Cesarea Maestà di suo Figlio, e tutti i suoi Serenissimi Successori nel Regno di Sicilia ordinare, che ogni processo, che si disponga per causa feudale si trasmetta

G 2 alla

(a) *Roberson's the life of Charles V.*

alla Real Corte, non solo una volta, ma molte, e molte fiato ancora in qualunque grado, in qualunque incidente, senza alcuna distinzione, senza alcuna differenza, senza limitazione. (a)

Questa Sentenza à tutto il vigor di una legge, (b) massimamente quando è dichiaratoria di un dubbio diritto (c) E quando viene direttamente dal Trono, onde si dettan le Leggi (d) E quando il disputar della Regia potestà, è un Sagrilegio. (e)

A piè di questa general costituzione si lasci cadere quell'

(a) *Demum faciebat Sententia lata in Causa Montifrubei in Supremo Consilio, in qua Regina declarat generaliter posse Cesaream Majestatem, seu Reges nostros Serenissimos mandare, quod processus transmittantur, nedum semel, sed pluries, & in omnibus instantiis indifferenter,*

Mastritt. Dec. 81. N. 13.

(b) *L. 1. D. de Constit. Princip.*

(c) *L. Imp. C. de Legib.*

(d) *L. 1. D. de Const. Princip.*

(e) *L. Disputari. Cod. de Crimin. Sagrileg.*

quell'annunziato Progetto di far passare l'articolo feudale, o allodiale per tre Sentenze conformi in Sicilia. Quel Progetto per la Regalia è micidiale, è insolente, è scandaloso. Micidiale, perchè se la uniformità di tre Sentenze dichiara allodiale la Causa, il Sovrano non potrà più riconoscere la giustizia della processura, ed il nuovo Vassallo, perchè non altro, che le Cause feudali possono avocarsi. Insolente, perchè si vorrebbe così abbandonar ciecamente non al Re, ed al suo Supremo Consiglio, ma a' suoi Magistrati inferiori, ciò che alla Sovrana potestà è riservato, e come se i Tribunali, che ricevono la giurisdizione dall' unico fonte, che è il Sovrano, fussero più eminenti del Sovrano medesimo: e scandaloso in fine, perchè se questo Progetto venisse adottato da qualche Magistrato, e si pensasse volerlo insinuare al Sovrano per abbracciarlo, come per farne una regola ne' dubbj, che il solo spirito di privato interesse de' Litiganti à sollevato, farebbe lo stesso, che consultar al Sovrano, ch' egli colle sue mani si tolga per Se, e Suoi

e Suoi quel libero esercizio della Regalia di richiamare alla sua Corte tutto ciò, che concerne Cause feudali, a seconda delle Dichiarazioni de' Re Alfonso, Giovanni, e Ferdinando, e di quest'ultima più precisa della Regina Giovanna di Castiglia.



III.

Ungi dunque la mente, e la mano di sì fatto Progetto. La Sovrana cognizione della processura della Causa, è inseparabile dalla Regalia, perchè di là dipende il poterla mettere in esercizio. I Capitoli, e le Leggi del Regno non contengono alcun particolar divieto, anzi la general dichiarazione del 1516. non lascia dubbio a tergiversare fra gli Uomini di buon senso. Così l'han creduto i Re Successori, che han richiamato sempre, e le Cause principali, e gl'incidenti, e lasciando di rintracciarne gli esampj ne' tempi andati, la Storia vivente, per così dire del tempo dell' augustissimo Carlo III. e del Re Nostro Signore, basterà per convincere chiunque, che le Leggi di Sicilia no'l proibiscono, e che la Maestà n'è in possesso.

Si volea nel 1751. da D. Bonaventura Trigona rianimare una appellazione interposta fin dall'anno 1480.
sopra

sopra una sentenza rivendicatoria del feudo di Rabbuggini a favore de' suoi Autori in quello stesso anno proferita. Pretendea dall' altra parte il suo Contendente Barone D. Francesco Caldàrera, che quella appellazione si dichiarasse deserta. Niente veniva in questo fatto ad esaminarsi del merito della rivendicatoria feudale, o della Legge della Successione in quel feudo: tutta la quistione la formava il tempo, ch' era scorso da quell' epoca della prima Sentenza lontana quasi già da tre Secoli. Pure perchè ancor questo era un' incidente di Causa feudale, mentreche dipendea da quella dichiarazione il rinnovarsi o scancellarsi una Causa, ch' era feudale, e nuovo Vassallo riconoscersi dal Sovrano, prescrisse la Maestà del Rè, che si accordassero al Trigona le Lettere *via recognoscendi* di quella dichiarazione, che dovea fare il Tribunale, se quella appellazione era, o no deserta.

Questo esempio è registrato ne' Volumi delle Sicole Sanzioni; ed è degno di osservarsi, che il Sapientissimo Re

Re non comandò una recognizione per via di un Dispaccio, ma con quella istessa formola, come quando si tratta di riconoscer il nuovo Vassallo, e di affidare in novelle mani le Popolazioni. Tanto gli stava a cuore il tenere illibato questo Supremo dritto di Regalia di riconoscere nella sua Real Corte, tutto ciò, che da lontano potea condurre al libero esercizio del Supremo dritto di riconoscere delle Cause feudali (a).

H

Se-

- (a) Con dispaccio Reale de' 19. corrente per via della Segreteria di giustizia mi si previene lo che siegue Eccellentissimo Signore. Alla lettera de' 30. Novembre prossimo passato accompagna V. E. la Consulta della G. C. intorno alle istanze fatte da una parte dal Barone D. Francesco Caldera, di dichiararsi deferta l'appellazione interposta l'anno 1480. sopra una sentenza rivendicatoria del feudo di Rabugini a favore de' suoi Autori in quello stesso anno proferita, e di non concedersi a D. Bonaventura Trigona le Lettere, che ha implorato via recognoscendi e dall'altra dal detto di Trigona: primo perchè s' imponesse per-
- pe-

Seguendo il Re nostro Signore tutte le traccie gloriose del Padre, à mostrato ancor egli in tutti i rincontri la medesima gelosia di questo Sommo diritto di riconoscere tutto ciò, che à rapporto ad una Causa, che

petuo silenzio alla pretenzione del Caldarera; secondo, che qualora S. M. a ciò non devenisse, che almeno se gli concedesse col mezzo della restituzione *in integrum*, & *per viam insufflationis spiritus*; e terzo, che se gli accordino lettere via recognoscendi. Ed avendo posto alla Sovrana intelligenza del Re i ricorsi d' ambe le Parti, mi comanda S. M. in risposta dire a V. E., che solamente è venuto in concedere al Trigona le lettere via recognoscendi nella forma solita per la Causa pendente della diserzione dell' appello interposto l' anno 1480. sopra la Sentenza revendicatoria del feudo di Rabugni. Napoli ec. Comunico a V. S. questa Real deliberazione di S. M. per sua intelligenza, e adempimento, a qual fine ne darà la notizia alle Parti suddette; e nostro Signore la felici.

Messina 29. febbrajo 1752.

Il Duca della Vieville.

Al Tribunale della R. C. ec.

che trattar si voglia alla maniera feudale . Ed aveano appena i Principi di Palagonia , e Lanza dimandato le Lettere via recognoscendi nella causa , che pendea nel Tribunale del Concistoro col Principe della Pantellaria sopra i controvertiti feudi di Rocalmuto , e Ventimiglia , che ben presto ordinò che la Giunta de' Presidenti , e Consultore in Sicilia avesse prima esaminato se la Causa era feudale , o allodiale , e avesse quindi dato conto alla M. S. , perchè l'avesse ancor riconosciuto nel suo Supremo Senato delle Sicule cose. (a) E quando in effetto nella Giunta di
Si-

Eccellentissimo Signore.

- (a) Per risolvere il Re con maggiore accerto sulle lettere *via recognoscendi* domandate da' Principi di Palagonia , e di Lanza per la Causa pendente ora nel Tribunale del Concistoro col Principe della Pantellaria , sù i Controvertiti Feudi di Regalmuto , e Ventimiglia , che furoñ già del Conte D. Girolamo del Carretto , come il punto della feudalità della Causa fu Costi esaminato solo dal Presidente Natoli , e
Con-

Sicilia venne di tal punto a discettarsi , effendosi avuto il coraggio di mettere in disputa questo richiamo , e quell' esame , che si faceva fuori del Regno , non mancarono fin d' allora que' Savj , e Zelanti Ministri di ricordare alla M. S. : *Cbe siccome unicamente a S. M. spetta per sua Suprema Regalia l' accordare , e il negare la spedizione delle Lettere via recognoscendi , e l' avocazione del giudizio , altresì alla Medesima , e suo Real Consiglio privativamente appartiene di conoscere , se vagliono , o no le ragioni della*

pre-

Configlier Salomone , essendo stati gl' altri Ministri della Giunta dati per Sospetti : Hà il Rè risoluto , che V. E. sciogliendo due Ministri de' più probi , ed Intelligenti , in luogo de' due Presidenti dati per Sospetti , faccia nuovamente esaminare tal punto dalla Giunta de' Presidenti , e Consultore , e riferisca . Ne passo intanto l' avviso all' E. V. perchè disponga , che così si eseguisca .

Napoli 22. Dicembre 1764.

Carlo de Marco
Al Vicerè di Sicilia.

pretesa feudalità della Causa, per cui si domandano, ed in conseguenza, se debbansi quelle in giustizia concedere, o pure rigettare; E mostruoso certamente sarebbe, che agli inferiori Magistrati si rimettesse, ciò che alla Sovrana potestà è riservato (a).

Non meno lucida, e decisiva è l' altra dichiarazione di S. M. del 1774. nella Causa tra il Principe della Cattolica, e la Duchessa di Turfi. Dedusse la sua azione nella G. C. Civile il Principe della Cattolica per la ritassa di un certo paraggio dovuto a D. Laura del Bosco, e la restituzione de' feudi di Baida, che erano stati ceduti per lo credito dell' accennato paraggio. La Duchessa di Turfi propose l' articolo della feudalità, e temendo ella della G. C. che non decidesse l' articolo per l' allodialità rigettando verbalmente, e senza formale interlocuzione l' ar-

(a) Rappresentanza della Giunta di Sicilia del 1767. nella Causa de' Principi di Palagonia, e Lahza col Principe della Pantellaria.

articolo della proposta feudalità, nè supplicò S. M. per la necessaria provvidenza. Non tardò allora S. M. ordinare con Dispaccio de' 27. Settembre 1774, che la G. C. Civile procedesse soltanto nella Cauſa allodiale, per la liquidazione del paraggio, imponendole di ſopraſedere ſull' altra petizione per la rivendicazione, e reſtituzione de' feudi, e di riferire per l' uſo delle ulteriori Sovrane Determinazioni; (a) Accadde,

- (a) Informato appieno il Rè della qualità, e diverſità delle due azioni promoffe dal Principe della Cattolica in cotefta G. C. Civile contro la Duchefſa di Turſi per li Beni pervenutile in cotefto Regno da D. Laura del Boſco: E che il fiscale Aggiunto Paternò dato per uno degli Aggiunti in tale Cauſa fu nel 1771. Procuratore Generale in tutti gli affari del Principe di Roccaſiorita Primogenito Suceſſore immediato di eſſo Principe della Cattolica: la M. S. mi ha comandato a reſcrivere a V. E. R., che non eſſendofi propoſta, e riſoluta la ſoſpezione allegata dalla Duchefſa di Turſi in perſona dell' Aggiunto Avvocato fiscale Paternò, ſi proponga nella Giunta de' Preſidenti, e Conſultore, e la medema
- la

de, che non ancora giunto cotesto Sovrano Ordine alla G. C., passò ella a decidere l'una, e l'altra Cauza, cioè quella della liquidazione del paraggio, e l'altra della restituzione de' feudi, ributtando verbalmente l'articolo della dedotta feudalità, nel senso di esse.

la decida ne' termini di giustizia, con tener presente, che la Procura generale del Principe di Roccafortita in persona di detto Paternò, ancorchè rinunciata dopo l'ascenso a Toga perpetua sempre lascia nel Ministro una affezione; E rispetto alla Cauza principale mi ha S. M. imposto di significarle che dovendosi vedere prima la ritassa del Paraggio dovuto a D. Laura del Bosco, la quale non è feudale, disponga, che la G. C. Civile continui a procedere, e passi a deciderla con accerto della giustizia; e quando decida che si farà tale Cauza della ritassa del Paraggio, si voglia agire sopra li Feudi per rivendicarli, in tal caso la G. C. sospenda di procedere, e ne faccia relazione alla M. S. per comunicarle le ulteriori sue Sovrane risoluzioni.

Napoli 21. Settembre 1774.

Carlo de Marco

Al Presidente del Regno di Sicilia,

effere allodiale. La Duchessa di Turfi ne portò le sue doglianze al Sovrano, particolarmente perchè la G. C. avesse così verbalmente deciso, non dando luogo alla pretesa feodalità. Dopo replicati esami commessi prima alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, indi a questa Giunta di Sicilia con Ministri aggiunti, si degnò con dispaccio de' 30. Agosto 1777. risolvere, che il Tribunale del Concistoro rivedesse la sentenza della G. C. per la liquidazione del Paraggio, ma che sospendesse ogni procedimento, per quanto riguardava la rivendicazione de' feudi, con essersi altresì servita ordinare, che lo stesso Tribunale del Concistoro, preferibilmente alla Causa della liquidazione del paraggio, pronunziasse sulla feodalità, con riferire i motivi della sua decisione, ed attendere il Sovrano Oracolo.

Non potrà veramente addursi dichiarazione più solenne di questa, che si viene di riferire per contestare come il Re facendo uso de' suoi diritti non voglia abbandonare ai Magistrati inferiori la ricognizione della
 pro-

processura di quelle Cause , che là si propongono alla maniera feudale. Si farebbe creduto, che quell'avventura di essersi trovata decisa la Causa , così nella maniera di procedere , come nel merito , quando arrivò il Real Ordine de' 21. Settembre 1774., avrebbe forse ritenuto la mano del Principe per rispetto alle cose già giudicate . Ma i dritti de' Principi non si confondono mai con que'de'Privati; E quindi permise, ch'essendo passata la Causa in grado di gravame nel Concistoro si potesse liberamente procedere nell'esame della ritassa del Paraggio, ch'era cosa tutta allodiale; Non così però nella rivendicazione de' feudi , per cui con ispezial Delegazione comandò a quel Tribunale della Regia Coscienza d'interloquire sulla feudalità della Causa , prescrivendo il richiamo di quella decisione coll'ordine del Sospensivo nel merito della rivendica (a).

K. E già

Eccellentissimo Signore.

(a) Il Re mi ha comandato di rescrivere a cotesta Giunta , di

suo.

E già quel Tribunale ubbidiente ai Sovrani comandi à
pronunziato la sua Sentenza sopra questo articolo
pre-

avere attentamente esaminato i discordanti pareri profferiti da' suoi Consultori, e Ministri aggiunti nella Causa tra 'l Principe della Cattolica, e la Duchessa di Turfi, nella quale sebbene non abbia rilevato le circostanze del Cap. 43. del Re Giovanni, per potersi dire denegata, o ritardata la giustizia della Duchessa di Turfi, per non vedersi interposti i due mandati coll' interstizio di quattro mesi tra 'l primo, ed il secondo, e che in conseguenza non era il caso di avocarla; Ha nondimeno la M. S. conosciuto la precipitanza, colla quale nella stessa sera de' 3. di Ottobre 1784. dopo di essersi verbalmente deciso di non essere la Causa feudale; e dopo di essersi verbalmente pronunziato di procedere, come si era proceduto, *visione scripturarum*, si passò dalla G. C. alla decisione della Causa; così della ritassa del paraggio, che della insuffistenza della vendita de' Feudi fatta da D. Francesco del Bosco, in beneficio di D. Laura sua sorella, Mi ha in oltre S. M. imposto di rescrivere alla medesima Giunta di avere tenuto presente il Real ordine

ne

pregiudiziale, se debba la Causa trattarsi alla manie-

ne de' 27. di Settembre dello stesso anno, col quale accordando alla G. C. la procedura nella Causa della ritassa del paraggio, l'impose, che volendosi agire sopra li Feudi, soprassedesse, e riferisse per comunicarsene le ulteriori Sovrane Risoluzioni; che poi per varj accidenti non fu eseguito. Quindi ha risoluto di ordinarsi al Vicerè, che faccia continuare il Concistoro a procedere nella Causa della ritassa del paraggio nel grado del pendente gravame, siccome si era alla G. C. ordinato col riferito Dispaccio de' 27. di Settembre, sospendendo ogni processura rispetto alla revindicazione de' Feudi, intorno alla quale vuole S. M., che il Concistoro preferibilmente alla Causa della ritassa, interlocuisca su la feudalità della Causa, con riferire i motivi della sua decisione; ed attendere il Sovran' oracolo, siccome si era alla stessa G. C. ordinato col riferito Dispaccio de' 27. di Settembre. In esecuzione adunque del Sovrano Comando, partecipo a V. E., ed a cotesta Giunta una tale Sovrana Risoluzione, per intelligenza della Giunta medesima: Palazzo 30. di Agosto 1777. = Eccellentissimo Signore = Carlo de Marco; Eccellentissimo Signor Principe di Camporeale.

ra allodiale, o feudale, ed a già inoltrato al Real Trono fin dall'anno 1783. la prescritta sua giustificazione, che si trova ancora sotto l'esame della Giunta di Sicilia con Ministri Aggiunti, ed aspetta in fine il Sovrano Oracolo che può, e deve solamente dichiarare se la Causa è allodiale, o feudale.

E ben tal volta ancora senza che abbia ricercato o una Sentenza de' Tribunali di Sicilia, o un parere di alcun Magistrato di là, à il Re conosciuto nel suo Concistoro Supremo delle cose di Sicilia di sì fatti incidenti. Così essendosi accesa una Causa tra il Duca di Castellana, e D. Giuseppe Villaraut, che dimandava di essere abilitato a dedurre in G. C. Civile la nullità d'una Transazione, che nel 1753. si passò tra il suo Padre, ed il Duca di S. Biaggio per la pretensione sulla Baronìa del medesimo titolo di S. Biaggio, e de' feudi alla medesima annessi, implorò il Duca di Castellana la Sovrana dichiarazione di doverfi quella Causa trattare innanzi il Magistrato feudale, per la ragione, che quell'atto di transazione era stato solennizzato dai Pari della Corte; Rispinse questa istanza

za

stessa riconoscenza è inseparabile da quella incontrastata Regalia , ch' esercita il Sovrano per le Cause feudali , e già gli addotti esempj mostrano chiaramente , che quelle Leggi nol proibiscono , e che la Maestà n' è in possesso.

Tacciano pure una volta i Censori dell' estraregnazione delle Cause di quel Regno . Si è rotta in fine l' antica barriera , a cui faceano arco , e colonna un scrupoloso Patriotismo , e una mal' intesa indipendenza . I Siciliani d' oggi giorno sono pur quelli , che tutta l' antichità à vantato in ogni tempo (a) . L' ingegno e il buon senso si presenta con loro . Un' inutile pugna per l' estraregnazione , un straordinario attaccamento a l' esterno suono di alcune parole di quei Capitoli , li renderebbe oggi costì ridicoli , come un tempo i Guasconi .

Quan-

(a) *Voyez M. de Bourigny Histoire de Sicile dans sa preface. Quidquid Sicilia gignit , sive Hominum ingenia , sive soli fecunditatem spectes , proximum est iis quæ optima dicuntur. Solin .*

Quando l'Aquitania passò nel dominio di Odoardo Re d'Inghilterra pel matrimonio contratto coll' Erediera dell'ultimo Duca Guglielmo, dopo il divorzio seguito col Re delle Gallie, sostenevano li Guasconi con non poca temerità, che in avvenire il di loro Sovrano, giacchè in Londra continuava la sua dimora, non poteva su di loro esercitare Imperio alcuno, o qualsivisa altra giurisdizione, e dominio; Credevan egli, no, che il Sommo Imperio, per cui il Principe sopra tutti i Magistrati, siccome il Sole sopra tutte le stelle s'inalza, non poteva, e da vicino, e da lontano tutte assieme quelle Provincie illustrare, che al Real Dominio tributavano l'omaggio, e si persuadevano con calunniosi cavilli esser simile rispetto all'esercizio il maggior luminaire all'altri infimi, e piccioli astri; imperocchè questi, che simboleggiati stimavano nelle persone de' riferiti Magistrati, siccome esercitate non potevano la propria giurisdizione, se non che ne' limiti della propria Provincia, *quos si excefferint* (foggiungevano con Ulpiano) *privati evadunt*, così dell' Monarca la Suprema, ed Augusta sua potestà rinfer-

rata star dovea ne' suoi confini della di lui Provincia, fuori de' quali diveniva Privato; Ridicola comparazione invero, che dipate motivo alla gravità d'Accursio d'inferire nelle sue glosse, la dichiarazione del poco conto faceva di una così vana proposizione, come si ricava dalle susseguenti parole: *Non autem dicere si emerit, ut ab hoc videatur in Provincia amississe Imperium, ut dicunt Guascones, qui dicunt se non teneri sub Rege Angliae, nisi ipse sit in Guasconia, alias volunt ei servire, sed dicunt eum Privatum, et non esse eorum Regem, sed male intelligunt.*

Non sono mai giunti i Siciliani alla temerità de' Guasconi, Anno servitò i loro Re, da vicino e da lontano colle loro ricchezze e col loro sangue; E la storia de' Parlamenti di Sicilia à consagrato un eterno monumento in mezzo a tutte le Nazioni colte di Europa del rispetto e della divozione de' Siciliani a' loro Sovrani. Ma farebbe troppo scandalo lo spingere oltre il dovere questo preteso divieto di estrazione. Egli è necessario che si ricordi ancor di
 pas-

è questo il luogo per sì fatto argomento: Aspetta l' ultima mano una nostra fatica che sotto autorevoli Auspicj vedrà la luce, ed avrà per titolo = *Della resta intelligenza delli giuramenti, promesse, contratti, e concessioni de' Principi, sopra ciò che attacca i dritti della Corona, con un rapporto particolare delle Regalie di ogni Classe de' Sovrani di Sicilia, o alienate, o cedute, o neglette, e che meritano essere rivendicate* = Nel caso di cui si tratta non fa di mestieri ricorrere a principj fondamentali della Monarchia che non può sussistere senza l' uso libero delle Regalie. Questa libertà l'anno conosciuta tutti i Sovrani di Sicilia anche

riorem differentia . His enim obligari potest lege ne ullam appellationem rejiciat . Ille neque per conventionem quidem obligari potest ut omnes promiscue appellationes recipiat quia hac ratione non decederet tantum haud exigua portio potestatis regalis, sed etiam injustitia vis inferretur, id quod in bene constituta republica admittendam non est.

Zeigl. de Jurib. M. l. i. C. 30.

De extr. provocat. N. 12.

che dopo di aver giurato i Capitoli del divieto dell' estrarregnazione. Basta fra gl' antichi esempj rimembrar quello che lasciò Filippo Secondo d'aver chiamato a Madrid la Causa delle Revendicatoria della Contea di Ciminna appena introdotta ne' Tribunali di Sicilia, ed averla fatto decidere e terminare in quelli di Spagna e per i moderni basta rammentar quelli dell' augustissimo Re N. S. che à richiamato e richiama indistintamente anche con trasmissione di Processi tutte cause ordinarie Civili e Criminali come sono quelle, del Fiscale Perniciaro di Marsala, quelle così soprannominate de' Marmorari, quelle del Capirano di Catania per il Marchese di S. Giuliano, senza recitar tutte quelle, che son chiamate ogni giorno senza trasmissione d'Atti, che farebbe lunga l'ora a ridirle, ed ànno già riempito l' Archivio della Giunta di Sicilia dalla sua istituzione, non ostante che per le Civili e Criminali non si dubita dell' espresso divieto ne' Capitoli del Regno; ma con somma saviezza e singolar provvedimento questi richiami si prescrivono secondo le occasioni per dar un avviso a

Po.

Popoli come è inabdicabile dalla Corona la Regalia della Recognizione di tutte le Cause, contro di cui non v'è privilegio di Regno, non vi è osservanza, non vi è prescrizione che possa valere: perchè il dritto della recognizione nasce contemporaneamente alla Civil Costituzione per il ben essere de'Sudditi.

Queste verità benchè fin ora adombrate così leggermente, non mancano però di forza a convincere qualunque animo ancor restio, a piegar la fronte al dritto immancabile de' Sovrani di Sicilia, di riconoscere la processura delle cause, che là si propongono alla maniera Feudale. Se può generalmente il Principe riconoscere delle Cause tutte, ancor di quelle che si leggono espressamente preservate dall'estraregnazione; come si potrà aver il coraggio di mettere in dubbio che non possa riconoscere della maniera di procedere nelle Cause, che si voglion Feudali quando nessun divieto si legge di ciò ne' vantati Capitoli di quel Regno, quando questa recognizione della procedura è attaccata, immedesimata alla regalia, che non si è mai

negata della recognizione delle Cause Feudali ; e quando la Maestà n'è in possesso . Lungi dunque dall'offendere in alcuna maniera la suprema potestà del Principe, si desidera più tosto che siano più frequenti i richiami , non che della procedura delle Cause che si voglion feudali (perchè questo si vien di provare di esser dritto incontrovertibile della Corona) ma di tutte l'altre Cause ordinarie Criminali o Civili . Qual freno non farebbero questi più frequenti esempj all' eslege licenza di alcuni Magistrati, quali benedizioni non sospirerebbero dal Cielo sopra la sua Persona Reale e tutta l'Augusta Famiglia coloro , che restano vittima invendicata o della prepotenza de' Contendenti , o dell'ingordigia de' Giudici , Ella è troppo vicina la Real Sede stabilita in quest' ampla Città , perchè possa S. M. colle proprie orecchie ascoltar le lagnanze de' suoi divoti Siciliani Vassalli, ed il viaggio per i Siciliani alla Corte non è più quella temuta spedizione in Aragona , in Spagna, ed altra volta in Germania . La provvidenza del

la.

sapientissimo Re, già da molti anni à preferitto la grand' opera delli Regj Cammini, o sia delle Pubbliche Vie per la Calabria e per la Sicilia, non solo per il vantaggio interno del commercio di que' Paesi, non solo per l'invito a tutti i Stranieri per quelle amene contrade e per quelle magnifiche Città che meritano l'osservazione, e fanno la gloria del Monarca delle due Sicilie, ma ben ancora per render più spedito e sollecito il cammino alle Persone di qualunque classe, che da quel Regno voleffero implorare la sua giustizia, e la sua clemenza. Ed a dispetto di cagioni straordinarie, che hanno massimamente impedito il fine della grand' opera, in molte parti già perfezionata, si veggono già per consiglio di Gran Ministro (1), Altissimo Genio, che rifulse alle nostre spiagge per accre-

(1) Sua Eccellenza Signor D. Giovanni Aston Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Commendatore dell'Ordine di S. Stefano, Consigliere di Stato di S. M. Siciliana, Tenente Generale, e Direttore di Marina e suo Segretario di Stato di Guerra, e Marina.

crescer la gloria , e le forze di questi Regni , ed eternar la memoria delle beneficenze di Ferdinando Borbone verso i suoi Popoli , lanciate già al mare delle Barche Corvette , spiegando all' aure il temuto Real Paviglione , destinate soltanto al tragitto dall' una all'altra Capitale , a portar a piedi del Sovrano , tutti que' vassalli che vogliono esclamare al suo Trono , approfittando loro una tal commodità periodica , comandando per così dire , a' venti , ed all' onde .

Siano dunque immacolati i dritti del Re , e vengano a torrre , ora che lice , i Siciliani ad implorare la sua giustizia , la sua clemenza . Dacchè la Real Sicilia finì di goder la presenza de' suoi Sovrani , non rammenta altro Re in Napoli , che l' infelice Alfonso . Ma poichè il Serenissimo Carlo III. oggi Monarca delle Spagne e dell' Indie , comparve vittorioso a Palermo , nell' anno felice 1735. , e si compiacque la Sicilia di coronare la giovine augusta fronte del sacro diadema , à ella adorato e il Padre e il Figlio felicemente regnante nella vicina Napoli , e dalla vic-

ci.




cinanza dell' uno e dell' altro à sperimentati tutti i benefici frutti, come le Piantè dal Sol più vicino, ed è salita ad un grado rispettabile di Popolazione, ove non si è mai veduta negli andati tempi, quando i suoi Sovrani sono stati lontani.


Così vegga scorrere senza interruzione co' secoli, la sua progenie l'Augusta Razza de'Borboni in questi Regni. Numeroso stuolo di Figli per retta successione si vegga sempre attorno al Siculo Trono, come si è veduto nel regnare di Carlo, e come veggiamo nel regnare di Ferdinando, e possa la Sicilia contar da loro in infinito i suoi fasti, il suo ristoro, e i suoi Re!

N. A. P. O. L. I.

Presso Vincenzo Orsino.







UNIVERSITA
ESTM
DIRIT
B